

Bruxelles, 3 maggio 2024
(OR. en)

9022/24

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0223(COD)**

**CODEC 1125
ASILE 61**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 13 luglio 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 14 dicembre 2016².
3. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere l'8 febbraio 2017³.
4. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione⁴. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

¹ Doc. 11316/16 + ADD1.

² GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97.

³ GU C 207 del 30.6.2017, pag. 67.

⁴ Doc. 8580/24.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a proporre al Consiglio^{5 6} di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con il voto contrario dell'Ungheria e della Polonia e l'astensione dell'Austria, della Repubblica ceca e della Slovacchia, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE- CONS 70/23.
6. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum alla presente nota.
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁶ A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.